

# STATUTO del CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI

**Art.1: Natura** - Il Consiglio per gli Affari Economici (=CPAE) della Parrocchia TUTTI I SANTI in Bianco, costituito dal Parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.

**Art. 2: Fini** - Il CPAE ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività; verificare, periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio, e procedere alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- c) coadiuvare il Parroco nel reperimento dei mezzi economici necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei beni di proprietà della Parrocchia, per l'esercizio del culto, lo svolgimento delle varie attività pastorali;
- d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- e) vigilare sulla buona conservazione degli immobili di proprietà della Parrocchia, proponendo le operazioni necessarie per la loro accurata manutenzione;

**Art. 3: Composizione** - Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici è composto dal Parroco, che di diritto ne è il presidente, dal Vicario e da cinque fedeli nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale; i consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in gestione amministrativa o tecnica o giuridica. I membri del Consiglio per gli Affari Economici durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi. Durante la prima riunione, fra i membri, verrà nominato un Segretario, che avrà il compito di redigere i verbali.

**Art. 4: Incompatibilità** - Non possono essere nominati membri del Consiglio per gli Affari Economici i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

**Art. 5: Presidente** - Spetta al Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del Consiglio per gli Affari Economici;
- b) la definizione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni

**Art. 6: Poteri del Consiglio** - Il Consiglio per gli Affari Economici ha funzione consultiva. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia. Resta ferma, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, che è amministratore di tutti i beni parrocchiali, a norma del can. 532.

**Art. 7: Riunioni del Consiglio** - Il Consiglio per gli Affari Economici si riunisce almeno una volta al trimestre, e ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno tre membri del Consiglio. Alle riunioni del Consiglio per gli Affari Economici potranno partecipare ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

**Art. 8: Validità delle sedute e verbalizzazione** - Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

**Art. 8: Vacanza di seggi nel Consiglio** - Nei casi di morte, dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del Consiglio per gli Affari Economici, il Parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio e possono essere confermati alla successiva scadenza.

**Art. 9: Esercizio** - L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 Marzo successivo il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco al Vescovo.

**Art. 10: Informazione alla comunità parrocchiale** - Il Consiglio per gli Affari Economici presenta al Consiglio Pastorale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio nonché il rendiconto analitico dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

*Letto e approvato durante la seduta del CPAE del 9 settembre 2010*

*in fede*  
*p.Aldo Bolis*